



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese

Risoluzione n.128846 del 27 luglio 2015

Oggetto: Attività di commercio sulle aree pubbliche – Richiesta parere

Si fa riferimento alla nota inviata per e-mail, con la quale la S.V. chiede alcuni chiarimenti in merito all'attività di commercio sulle aree pubbliche, con particolare riferimento all'efficacia dei relativi titoli autorizzatori.

Chiede, nello specifico, se un'autorizzazione amministrativa di tipo a (posteggio in area mercatale per un giorno a settimana) sia abilitante anche per il commercio itinerante nei giorni in cui non si effettua il mercato.

Se così fosse, chiede, altresì, di conoscere quale sia l'area di sua efficacia, ovvero se il territorio comunale, ove è stata rilasciata l'autorizzazione, oppure il territorio regionale o nazionale.

Al riguardo la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.

In via preliminare si evidenzia la disciplina nazionale in materia di commercio sulle aree pubbliche è contenuta nel titolo X (articoli dal 27 al 30 compreso) del decreto legislativo n. 114 del 1998, come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

In particolare l'articolo 28 disciplina l'esercizio dell'attività, specificando al comma 1 che il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione o su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Il successivo comma 3 prevede che “L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale”.

Il successivo comma 6, inoltre, dispone che “L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale”.



Fermo quanto sopra, con riferimento allo specifico quesito formulato e salvo diversa disciplina regionale vigente, si precisa che, ai sensi della disciplina nazionale, il titolare di un'autorizzazione amministrativa di tipo a (ovvero esercitabile su un posteggio dato in concessione) nei giorni in cui non si effettua il mercato, può svolgere attività di commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale al quale appartiene il comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Il medesimo titolare può, altresì, stante il citato comma 6, partecipare alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)